



Partner tecnico



Responsabilità Civile Auto ed altre garanzie

*Vi presentiamo le caratteristiche essenziali
della copertura RC da circolazione e delle altre garanzie
accessorie proposta dalla Compagnia Assimoco*

www.consorziocaes.org

RICHIESTA DEL PREVENTIVO

Per ricevere un preventivo dal Consorzio Caes è possibile compilare il form presente sul nostro sito www.consorziocaes.org.
Consigliamo di richiedere un preventivo NON PRIMA di 30 giorni dalla scadenza del contratto già in essere.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

La Compagnia assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto. L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private ad esclusione delle aree aeroportuali e il traino di "carrelli appendice" destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.

Veicoli assicurabili: Autovetture. Con prodotti simili è possibile assicurare anche autocarri, motoveicoli e ciclomotori, autobus, altri veicoli (compresi quelli "speciali")

Principali estensioni di garanzia (sempre operanti)

- La Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso;
- La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi dalla circolazione, purché avvenuta all'insaputa dello stesso, del veicolo condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi, pur se sprovvisti dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore;
- La Responsabilità Civile del Contraente e - se persona diversa - del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché **non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna**. In tal caso, le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Massimali di garanzia

Il massimale assicurato può variare da un minimo di € 7.290.000,00 ad un massimo di € 35.000.000,00

Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) se il veicolo non è abilitato alla circolazione in base alle disposizioni in vigore e, a titolo esemplificativo e non limitativo, nei seguenti casi:

1. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi delle disposizioni in vigore;
2. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio viene effettuato senza la prescritta licenza ed il veicolo non risulti guidato dal proprietario o da un suo dipendente e comunque se il noleggio viene effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;
3. per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

Si precisa altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 comma 4 del codice civile, il proprietario del veicolo, o in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio ed il conducente sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione alle norme vigenti, o alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del Codice della Strada e successive modifiche;

d) in caso di veicolo intestato a persona fisica quando al momento del sinistro vi sia alla guida un conducente di età inferiore a 26 anni, familiare convivente dell'intestatario del veicolo assicurato, e sulla polizza sia riportato il tipo guida "Esperta".

La garanzia non opera, in ogni caso, per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, Assimoco eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

In caso di installazione di SCATOLA NERA (AutoService Box):

Inoltre Assimoco eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati, con il massimo di € 5.000,00, per i sinistri avvenuti:

- oltre i termini descritti dall'art 3.1 qualora il Contraente o l'intestatario/i al PRA dell'autovettura non abbia provveduto all'installazione del dispositivo AutoService Box oppure questo non risulti installato correttamente.
- qualora il dispositivo AutoService Box risulti disinstallato dall'autovettura o non installato correttamente per accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Cliente (esclusi i casi previsti ai successivi artt. 16, 17, 19).

Assimoco si riserva altresì il diritto di agire in rivalsa nei confronti del Contraente per la differenza di premio derivante dall'applicazione della tariffa RCA standard al momento della stipula del contratto, qualora questi non provveda all'installazione del dispositivo AutoService Box nei termini contrattualmente stabiliti e riportati all'art. 3.1 oppure lo stesso non sia stato correttamente installato.

Rinuncia al diritto di rivalsa

A parziale deroga di quanto sopra indicato:

- 1) per le esclusioni di cui ai punti b) e c) dell'art. 13, Assimoco agisce in rivalsa nei confronti del Conducente e/o Proprietario del veicolo assicurato nei limiti dell'importo di € 3.000;
- 2) per l'esclusione di cui al punto d) dell'art. 13, Assimoco agisce nei confronti del Contraente e/o dell'Intestatario del veicolo per la differenza di premio tariffariamente prevista fra il caso di Guida Libera ed il caso di Guida esperta;
- 3) inoltre Assimoco rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e del Conducente:
 - a) in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che, al momento del sinistro, pur essendo in possesso di idonea patente, scaduta da non più di dodici mesi, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa. **Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro sei mesi dalla data del sinistro, Assimoco sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa, indipendentemente dalle ragioni del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo in occasione del sinistro stesso;**

b) in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che, al momento del sinistro, abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso l'ufficio provinciale della Direzione Generale della M.T.C. e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento da parte della Prefettura.

Resta comunque inteso che il Conducente è tenuto a fornire la documentazione relativa al superamento degli esami. Qualora la patente non venisse rilasciata, Assimoco sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa, indipendentemente dalle ragioni del mancato rilascio, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo in occasione del sinistro stesso;

c) (Valida per veicoli aziendali o in leasing) preso atto che il veicolo assicurato è dato in uso dalla società proprietaria o locataria

(leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, Assimoco, a parziale deroga dell'art. 13, rinuncia al diritto di rivalsa **nei confronti della sola società proprietaria o locataria:**

1. nel caso in cui il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
2. in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che, al momento del sinistro, pur essendo in possesso di idonea patente abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa.

Resta comunque inteso che nei confronti del conducente resta operante quanto indicato alla precedente lettera a)

3. nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

Resta comunque inteso che nei confronti del conducente resta operante quanto indicato al precedente comma 1)

4. qualora al momento del sinistro, il conducente del veicolo in garanzia si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero sia stato sottoposto alle sanzioni previste dagli artt. 186 o 187 del Codice della Strada e successive modifiche.

Resta comunque inteso che nei confronti del conducente resta operante quanto indicato al precedente comma 1)

Le sopraindicate rinunce alla rivalsa nei confronti della Società intestataria o locataria del veicolo non operano nel caso in cui la stessa sia a conoscenza, prima del sinistro, delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

GARANZIE ACCESSORIE ALLA RC

(operanti se espressamente richieste)

Incendio, Furto e Rapina

Permette di assicurare il proprio veicolo (inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati) per i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di:

- Incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine; **sono escluse bruciature e fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.** Questa copertura include le garanzie Soccorso vittime della strada, Ricorso terzi e rischio locativo, Indennità giornaliera in caso di incendio, Spese di immatricolazione, Imposta di proprietà, Animali selvatici e Collisione con veicoli non assicurati.
- Furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso. Sono altresì compresi i danni da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto o alla rapina. Questa copertura include le garanzie Indennità giornaliera in caso di furto totale, Spese di rimozione e parcheggio, Spese di immatricolazione, Imposta di proprietà.

In particolare, per le sole autovetture, è stata prevista la possibilità di attivare la garanzia Incendio indipendentemente dalla garanzia Furto.

Guasti Accidentali - Garanzia Kasko

Permette di assicurare il proprio veicolo per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati, in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private e in sosta.

Non è possibile applicare la garanzia per veicoli con data di immatricolazione uguale o maggiore a 5 anni.

Guasti Accidentali - Garanzia Collisione a Valore Intero (in caso di nuova emissione e rinnovo)

Permette di assicurare il proprio veicolo, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati, per i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di collisione con veicolo identificato con targa o altro dato di immatricolazione, verificatosi durante la circolazione qualora la responsabilità dell'evento sia da attribuire, in tutto o in parte, al conducente del veicolo assicurato.

La misura dell'indennizzo corrisponderà pertanto alla quota di responsabilità, nel sinistro, del conducente del veicolo assicurato. La Compagnia rinuncia altresì al diritto di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo assicurato.

La presente garanzia opera senza applicazione di franchigie mentre il massimo risarcimento è variabile in funzione dell'età e del valore del veicolo.

Cristalli

(aggiuntiva alle garanzie Incendio-Furto e/o Assistenza Stradale)

La Compagnia rimborsa i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo assicurato **fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza** per anno assicurativo indipendentemente dal numero dei cristalli rotti (comprese le spese di installazione di nuovi cristalli) con l'applicazione della franchigia di **€ 150,00 per evento**. Nel caso in cui l'Assicurato intenda rivolgersi ad un punto convenzionato Carglass, Doctorglass o Vetrocar & Bus, la franchigia di € 150,00 non sarà applicata.

Si intendono inclusi i danni ai cristalli causati da eventi naturali.

La riparazione del parabrezza è riconosciuta per un massimo di tre interventi all'anno senza intaccare il massimale di garanzia.

È possibile scegliere tra un massimale di € 700,00 ed uno di € 1200,00.

La garanzia non è valida per rigature, abrasioni e simili; è prevista però per i casi di semplice scheggiatura del parabrezza.

Eventi naturali ed Eventi sociopolitici

(aggiuntiva alla garanzia Incendio-Furto)

Si intendono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato - inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati - in conseguenza di:

- **Eventi naturali:** trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta della grandine e della neve e di altre calamità naturali, nonché crollo di muri, manufatti, alberi e cartelli pubblicitari, a seguito di eventi naturali.

Si applicano uno scoperto del 10% e una franchigia di € 300,00.

In caso di sinistri da grandine, se il cliente si rivolge presso i centri convenzionati dei circuiti GENIAL SYSTEM e MAESTRI DELLA GRANDINE per la riparazione del proprio veicolo danneggiato, potrà usufruire di:

- Azzeramento della franchigia e dello scoperto previsti in polizza;
- Un'auto sostitutiva gratuita fornita direttamente dal centro convenzionato previa prenotazione telefonica;
- Ritiro e riconsegna a domicilio del veicolo, sempre previa preventiva prenotazione;
- Pulizia degli interni, degli esterni e lucidatura del veicolo riparato.

- **Eventi sociopolitici:** tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

Si applicano uno scoperto del 10% e una franchigia di € 500,00.

Carico e scarico con mezzi meccanici

(abbinabile solo alla garanzia RC autocarri)

La Compagnia, **entro i limiti dei massimali di Responsabilità Civile Auto indicati in polizza**, assicura la responsabilità del Contraente, del Conducente e, se persona diversa, del Committente per i danni involontariamente causati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo assicurato e viceversa effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso, esclusi in ogni caso i danni alle cose trasportate o sollevate, nonché i danni a mezzi sotto carico e scarico. Le persone trasportate sul veicolo stesso che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi. Sono peraltro esclusi i danni subiti dall'Assicurato, dal Contraente, dal Conducente o dal Proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti legittimi, naturali o adottivi, dagli affiliati e dagli altri parenti e affini fino al 3° grado conviventi ed a carico; ove l'Assicurato sia una Società, sono esclusi i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti indicati sopra. Sono comunque esclusi i danni da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato nonché quelli già coperti dalla polizza dell'Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile.

Tutela legale

È assicurato il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di sinistro rientrante in garanzia.

È possibile scegliere tra un massimale per sinistro di € 10.000,00 ed uno di € 20.000,00

La Tutela legale è disponibile nelle versioni **Light** e **Full**. Quest'ultima, rispetto alla Light, include:

- Le controversie di diritto civile di natura contrattuale con valore di lite superiore a € 700,00
- Il rimborso delle spese sostenute in caso di decurtazione punti dalla patente, per la partecipazione a corsi di aggiornamento (fino a € 500,00), per sostenere l'esame di idoneità per la revisione della patente (fino a € 1000,00) e per ricorsi verso provvedimenti sanzionatori che decurtino la patente per più di 5 punti).

Le tutele sono garantite da D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SPA

Infortunati del Conducente

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che determinano la morte o un'inabilità permanente del Conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo identificato in polizza, durante le operazioni di salita e discesa, in caso di fermata del veicolo o durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Sono equiparati ad infortunio le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori e l'annegamento a seguito di incidente.

È possibile assicurare da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 100.000,00.

Assistenza Stradale

È possibile scegliere fra le due versioni:

Formula **Light** che include:

- **Assistenza al veicolo:**

- Traino del veicolo, invio officina mobile in Italia, recupero del veicolo fuori strada, SOS incidente e supporto alla compilazione dei moduli CAI, demolizione del veicolo in Italia, auto in sostituzione in Italia, auto in sostituzione sul posto in Italia, richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo;
- Se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato: invio pezzi di ricambio e viaggio per il recupero del veicolo;

- Se il sinistro si verifica all'estero: rimpatrio del veicolo a mezzo pianale, rientro dei passeggeri/proseguimento del viaggio, spese d'albergo, invio di un autista, rientro sanitario, anticipo delle cauzioni penale e civile, interprete a disposizione, anticipo spese legali;

• **Assistenza alla persona (conducente ed eventuali trasportati):**

- Consulenza medica, invio di un medico generico in Italia, invio di un'ambulanza in Italia, trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato, rientro dal centro ospedaliero attrezzato, viaggio di un familiare, individuazione di medicinali equivalenti, rientro anticipato, invio di un infermiere a domicilio, interprete a disposizione all'estero, anticipo spese di prima necessità;

- Se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato: accompagnamento minori, prolungamento del soggiorno, rientro salma, trasmissione messaggi urgenti,

Formula **Full**. In aggiunta alla Light prevede la possibilità di usufruire di autovettura sostitutiva in Italia per 30 giorni in caso di danno totale al veicolo derivante da Furto o da Incendio sempre che siano necessarie almeno 8 ore di manodopera per la riparazione del proprio mezzo. Questa garanzia è attivabile indipendentemente dalla presenza in polizza delle garanzie Incendio o Furto.

Le tutele sono garantite da Europ Assistance Italia SPA

Scatola nera - Autoservice Box

(aggiuntiva alle garanzie RC Auto ed Assistenza Stradale)

L'installazione di questo dispositivo elettronico GPS garantisce:

- La sicurezza dell'auto attraverso i seguenti servizi: localizzazione del veicolo in qualsiasi momento, sorveglianza del veicolo e delimitazione di un perimetro virtuale, consultazione delle statistiche di percorrenza e controllo velocità, scadenziario;
- La sicurezza della persona grazie alla possibilità di ricevere soccorsi (anche in caso di evento non collegato alla circolazione del veicolo indicato in polizza) ed al rilevamento automatico di eventuali collisioni che attiva una chiamata di emergenza.

Pedalo Sicuro

(aggiuntiva alle garanzie RC Auto ed Assistenza Stradale)

Tutela legata alla proprietà o all'uso di velocipedi a pedalata normale o assistita che include:

- Responsabilità Civile del ciclista, per danni causati durante l'utilizzo del mezzo
- Infortuni subiti dal ciclista
- Assistenza, che si attiva in ogni caso di guasto o rottura

La garanzia tutela il solo Contraente della polizza Auto ed eventuali figli minori caricati sul velocipede con seggiolino omologato.

La scheda è sintesi del contratto assicurativo e non costituisce vincolo contrattuale.

Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento alla normativa del fascicolo informativo di prodotto.
